

Allegato "D" al repertorio n.

**STATUTO DELLA SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
HUB NODES: Nord Ovest Digitale E Sostenibile Società consortile a
responsabilità limitata (S.c.a.r.l.)**

Articolo 1. Costituzione e Denominazione

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito "MUR") n. 3277 del 30 dicembre 2021 e ss.mm.ii. (di seguito "DD" o "Avviso n. 3277 MUR" o "Avviso MUR"), concernente l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" - Ecosistemi dell'Innovazione - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, è costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti del Codice Civile, la società consortile a responsabilità limitata, denominata "HUB NODES: Nord Ovest Digitale E Sostenibile Società consortile a responsabilità limitata.", in forma abbreviata "NODES s.c. a r.l.", di seguito richiamata con il termine "Società".
2. La Società, in quanto consortile, non ha scopo di lucro, la sua gestione non comporta la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma e fungerà quale Hub appositamente costituito per la realizzazione dell'Ecosistema dell'innovazione di cui all'Avviso n. 3277 MUR.

Articolo 2. Sede e domicilio dei Soci

1. La Società ha sede legale nel Comune di Torino,, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, ha facoltà di istituire altrove, sia in Italia sia all'estero, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle, ovvero di cambiare indirizzo della sede legale sempre nell'ambito dello stesso Comune, mentre il trasferimento della sede legale fuori dal Comune di Torino è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.
3. Il domicilio dei Soci, anche per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal competente Registro delle Imprese.

Articolo 3. Durata della Società

1. La durata di realizzazione del Programma di ricerca e innovazione è fissata, dall'art. 8 comma 5 Avviso MUR, in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data indicata nel decreto di concessione del finanziamento; ai sensi del medesimo articolo, il MUR può autorizzare un'estensione del Programma di ricerca e innovazione, che dovrà concludersi, comunque, non oltre la data del 28 febbraio 2026.
2. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2028; essa può essere prorogata oltre la scadenza del termine di durata, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci che deve deliberare con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.
3. La Società può essere sciolta prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1, solo qualora non venisse concesso il finanziamento atteso di cui all'art. 1 o nell'ipotesi in cui lo scopo sociale fosse raggiunto prima di tale data, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci che deve deliberare con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.

Articolo 4. Scopo e oggetto sociale

1. La Società non ha scopo di lucro, bensì consortile ed è costituita al fine di realizzare, nell'ambito della proposta progettuale "Nodes - Nord Ovest Digitale E Sostenibile", l'Ecosistema dell'innovazione di cui all'Avviso MUR del 30 dicembre 2021.

2. La Società rappresenta il referente unico per l'attuazione dell'Ecosistema dell'innovazione nei confronti del MUR. In particolare, la Società svolgerà le attività di gestione e di coordinamento dell'Ecosistema dell'innovazione, ricevendo le tranches di agevolazioni concesse, verificando e trasmettendo al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke (come definiti nell'Avviso MUR) e dai loro affiliati, come previsto nella proposta progettuale "Nodes - Nord Ovest Digitale E Sostenibile" presentata in data 20 maggio 2022 dai Soci.
3. Per il perseguimento del suo scopo sociale la Società sottoscriverà l'atto d'obbligo di cui all'art. 14 dell'Avviso MUR a seguito della chiusura della fase negoziale e dell'adozione del decreto di concessione dell'agevolazione.
4. La Società, per il raggiungimento dei suddetti fini istituzionali, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari e, inoltre, potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere, senza carattere di professionalità, fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, purché per operazioni rientranti nell'oggetto consortile, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni in altri consorzi, enti o società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto, per analogia, delle prescrizioni di cui all'art. 2361 del Codice Civile.

Articolo 5. Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato nella misura di Euro 120.000,00 (centoventimila/00) ed è diviso in quote di partecipazione paritarie tra i Soci Fondatori ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge, purché si tratti di elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
3. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea dei Soci, assunta con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.
4. I Soci che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione, purché ne facciano contestuale richiesta tramite lettera

raccomandata a/r o mail pec, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri Soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

5. L'aumento del capitale, salvo per il caso di cui all'art. 2482 ter del Codice Civile, può essere attuato anche mediante offerta a terzi, solo dopo il periodo di durata del Programma di Ricerca previsto al precedente art. 3; in tal caso spetta ai Soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del Codice Civile.
6. I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta ivi compreso il diritto alla liquidazione della partecipazione in sede di scioglimento della Società e di recesso e salvo diversa disposizione nel presente Statuto.

Articolo 6. Obbligazioni e responsabilità della Società nei confronti di terzi

1. La Società agisce sempre ed esclusivamente in nome proprio e assume esclusivamente obbligazioni a carico del proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei Soci e/o per conto degli stessi, salvo espresso incarico del Socio. E' esclusa ogni garanzia dei Soci sui prestiti contratti dalla Società.
2. Per le obbligazioni assunte da persone che hanno la rappresentanza della Società in nome e nell'interesse generale della stessa, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio della Società.

Articolo 7. Sostegno e finanziamenti dei Soci

1. I Soci possono, nei limiti consentiti dalla legge, effettuare distacchi di personale e/o svolgere prestazioni di servizi, nell'ambito delle attività sociali al fine di dare esecuzione al presente Statuto e consentire alla Società di attuare le sue finalità.
2. I Soci possono fare finanziamenti, anche infruttiferi, alla Società.

Articolo 8. Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci, secondo i termini di legge di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio (fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, da esplicitarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, lo richiedano).
3. Il Consiglio di Amministrazione predispone anche il bilancio previsionale che individua l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Articolo 9. Requisiti di ammissibilità dei Soci

1. Sono Soci Fondatori: il Politecnico di Torino, l'Università degli Studi di Torino, l'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, l'Università degli Studi dell'Insubria e l'Università degli Studi di Pavia.
2. Per la durata del Programma di Ricerca ai sensi del DD n. 3277, il Politecnico di Torino ricopre la qualifica di Soggetto Proponente e Spoke; gli altri Soci Fondatori quella di Spoke.
3. Possono assumere la qualità di Soci Ordinari, purché accettino gli scopi definiti e gli obblighi previsti dal presente Statuto, Università statali, EPR vigilati dal MUR, Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca, Enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici o privati riconosciuti come altamente qualificati.
4. Non è consentita prima del termine del Periodo di Durata del Programma l'ammissione di nuovi Soci che non siano partner dell'Ecosistema; le variazioni soggettive sono consentite solo nelle

ipotesi di operazioni societarie straordinarie dei soggetti esecutori Spoke e/o affiliati agli Spoke (es. fusioni e/o incorporazioni).

Articolo 10. Recesso

1. E' ammesso il recesso da parte dei Soci, previa comunicazione da inviare tramite lettera raccomandata o mail pec con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di efficacia, solo in caso di mancata ammissione al finanziamento di cui all'art 14 dell'Avviso MUR oppure dopo il termine del Periodo di Durata del Programma.
2. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società che risultino pendenti al momento di efficacia del recesso.

Articolo 11. Esclusione del Socio

1. Successivamente al termine del Periodo di Durata del Programma, l'Assemblea dei Soci può deliberare l'esclusione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di un Socio al ricorrere anche di una sola delle seguenti circostanze:
 - a) perdita dei requisiti di ammissibilità;
 - b) gravi inadempimenti allo Statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni adottate legalmente dagli organi della Società;
 - c) gravi inadempimenti agli impegni assunti con gli altri Soci e con gli Spoke relativamente alle attività sociali;
 - d) gravi inadempimenti agli impegni assunti dal Socio nei confronti della Società.
2. Prima del termine del Periodo di Durata del Programma l'esclusione per le circostanze di cui al comma 1 può essere deliberata dall'Assemblea dei Soci previa autorizzazione del MUR.
3. L'Assemblea delibera l'esclusione del Socio con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.
4. L'esclusione produce effetto dal momento della ricezione da parte del Socio della relativa comunicazione, effettuata mediante mail pec, con lettera raccomandata o altro mezzo scritto idoneo con ricevuta

di ritorno entro trenta giorni dalla data in cui è stata assunta la delibera di esclusione.

5. In caso di esclusione, il Socio escluso ha diritto di ottenere il rimborso esclusivamente del valore nominale della propria quota di partecipazione al capitale sociale, senza aver diritto ad alcun indennizzo o restituzione di diverso genere.
6. Il Socio escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società che risultino pendenti al momento di efficacia dell'esclusione.

Articolo 12. Trasferimento della partecipazione

1. Fino al termine del Periodo di Durata del Programma, la partecipazione del Socio non è trasferibile.
2. Successivamente le partecipazioni e i diritti relativi alle stesse sono trasferibili unicamente a soggetti in possesso dei requisiti o delle condizioni di cui al precedente art. 9. Pertanto il Socio che intendesse trasferire la propria quota o parte di essa dovrà dimostrare all'Assemblea dei Soci il possesso da parte del terzo acquirente di quanto richiesto dal precedente art. 9. L'Assemblea dovrà pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni.
3. Qualora un Socio intenda cedere a un terzo acquirente tutta o parte della propria quota detenuta nella Società (il "Socio Venditore"), spetterà agli altri Soci il diritto di prelazione per la totalità della quota posta in vendita, allo stesso prezzo e agli stessi termini e condizioni indicati nell'offerta di acquisto ricevuta dal Socio Venditore (il "Diritto di Prelazione").
4. Ai fini dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, il Socio Venditore, una volta ricevuta la comunicazione favorevole dell'Assemblea dei Soci prevista dal secondo comma, dovrà dare comunicazione agli altri Soci dell'intenzione di procedere alla cessione (la "Comunicazione di Vendita"), indicando le condizioni e i termini essenziali dell'accordo di compravendita, nonché l'identità dell'acquirente.
5. Ove uno dei Soci intenda esercitare il Diritto di Prelazione dovrà darne comunicazione al Socio Venditore (la "Dichiarazione di Esercizio del Diritto Prelazione") e agli altri Soci nel termine di 30

(trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Vendita. Nella Dichiarazione di Esercizio del Diritto di Prelazione dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare l'intera quota posta in vendita, alle condizioni enunciate nella Comunicazione di Vendita, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

6. Qualora più Soci abbiano esercitato il diritto di prelazione nei termini indicati, le quote verranno assegnate agli stessi proporzionalmente alla propria quota di partecipazione già posseduta.
7. Scaduto il termine di esercizio del Diritto di Prelazione senza che nessun Socio abbia inviato la Dichiarazione di Esercizio del Diritto di Prelazione, il Socio Venditore disporrà di ulteriori 30 (trenta) giorni per alienare liberamente al terzo acquirente la quota posta in vendita, alle condizioni enunciate nella Comunicazione di Vendita.

Articolo 13. Organi della Società

1. Sono Organi della Società:
 - a. l'Assemblea dei Soci (Steering Committee)
 - b. il Consiglio di Amministrazione (Executive Committee)
 - c. il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - d. il Direttore Generale (Project Manager)
 - e. l'Organo di controllo (Board of Auditors)

Articolo 14. Assemblea dei Soci (Steering Committee)

1. Le decisioni dei Soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
2. Partecipano all'Assemblea tutti i Soci.
3. L'Assemblea dei Soci è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea. La riunione può tenersi presso la sede legale della Società o in ogni altro luogo purché in Italia. L'Assemblea deve essere

convocata per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L'Assemblea è comunque convocata ogni volta che lo richieda almeno un quinto dei Soci.

4. L'Assemblea dei Soci è convocata mediante avviso, trasmesso mediante raccomandata, telegramma o mail pec, e ricevuto dai Soci almeno quindici giorni prima della riunione chiamata in prima convocazione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, qualora non siano raggiunti i quorum costitutivi nella prima. L'Assemblea di seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno previsto per la prima convocazione. In mancanza delle suddette formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita e la deliberazione validamente adottata quando ad essa partecipano tutti i Soci e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
6. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea stessa, la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di voto. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea ovvero, ove necessario, dal notaio.
7. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante videoconferenza o audioconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di visionare i documenti, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

8. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (fatte salve le eccezioni previste dalla legge per la redazione del verbale a cura di un notaio) e successivamente trascritto nell'apposito libro.
9. Ogni Socio ha diritto ad un voto proporzionale alla quota di partecipazione nella Società.
10. L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
11. All'Assemblea possono assistere i componenti del Consiglio di Amministrazione e vi assistono, salvo giustificato impedimento, i componenti dell'Organo di controllo.

Articolo 15. Assemblea - Materie di carattere "ordinario"

1. L'Assemblea:
 - a) approva le linee guida e le strategie attuative;
 - b) approva i budget annuali;
 - c) valuta periodicamente i risultati delle attività degli Spoke;
 - d) cura il coordinamento trasversale e il monitoraggio tra gli Spoke per i diversi booster (migliori pratiche, indicazioni e simili).
2. L'Assemblea inoltre delibera:
 - a) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo;
 - b) la determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo (Board of Auditors) e del Direttore Generale;
 - c) la nomina e revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione su designazione del Politecnico di Torino;
 - d) l'approvazione del bilancio annuale d'esercizio e del bilancio preventivo;
 - e) l'approvazione delle linee di indirizzo del programma di attività, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

- f) l'esame e monitoraggio delle attività e dei risultati raggiunti dalla Società;
- g) il coordinamento della collaborazione incrociata tra Spoke, garantendo la comunicazione e l'interazione tra i Partner degli Spoke;
- h) l'ammissione e l'esclusione di Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- i) ogni altra competenza attribuita dalla legge o dal presente Statuto.

3. L'Assemblea per le materie di cui sopra:

- (a) in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale;
- (b) in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale;
- (c) delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci presenti.

Articolo 16. Assemblea - Materie di carattere "straordinario"

1. L'Assemblea delibera altresì in merito alle seguenti materie:

- a) qualsiasi modifica dello Statuto della Società;
- b) eventuali aumenti del capitale sociale;
- c) nomina del liquidatore o dei liquidatori, attribuzione dei relativi poteri e determinazione dei relativi compensi;
- d) proroga della durata della Società;
- e) scioglimento e liquidazione volontaria della Società;
- f) fusione, scissione, trasformazione della Società;
- g) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato all'art. 4

del presente Statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.

L'Assemblea per le materie di cui sopra delibera validamente con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale socialei.

Articolo 17. Consiglio di Amministrazione (Executive Committee)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri di cui uno nominato dal Politecnico di Torino, che riveste la carica di Presidente, uno nominato dall'Università degli Studi di Torino, e uno dagli altri Soci Fondatori.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono nominati anche tra soggetti estranei alla Società. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nonché quelli per la realizzazione del Programma per il quale la Società è stata costituita, ad eccezione di quei compiti che per legge e per Statuto sono demandati ad altri organi. In particolare:
 - a) prepara i piani strategici e budget annuali;
 - b) definisce l'allocazione delle risorse e del personale;
 - c) redige il progetto di bilancio preventivo e consuntivo e ne cura la presentazione all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
 - d) può delegare specifiche funzioni a uno o più Amministratori delegati;
 - e) nomina il Direttore Generale che per la durata del Programma di Ricerca ricopre la carica di Project Manager (Managing Director) della Società;
 - f) nomina il Responsabile Ricerca e Innovazione (Nodes Research and Innovation Manager);

- g) delibera sulla proposta di esclusione di Soci da sottoporre all'Assemblea, nei limiti previsti all'art. 11;
 - h) approva gli eventuali Regolamenti interni nonché le relative modifiche degli stessi;
 - i) qualora lo reputerà necessario nomina i componenti dei Comitati consultivi della Società, determinandone il numero, previsti all'art. 22;
 - j) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria o straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi consortili, esclusi quei compiti che per legge e per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci o al Presidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal suo Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano, presso la sede legale della Società o in ogni altro luogo purché in Italia, almeno due volte all'anno. Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato ogni volta che lo richieda almeno uno dei suoi componenti.
 5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi d'urgenza l'avviso può essere trasmesso due giorni prima. La convocazione deve essere fatta mediante raccomandata, o pec, o qualunque altro mezzo che ne comprovi l'avvenuta ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione.
 6. Nelle adunanze del Consiglio non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.
 7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 8. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio e, in generale, l'esercizio del diritto di voto e redige i verbali delle riunioni con l'ausilio del segretario.
 9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere svolte anche per videoconferenza o audioconferenza purché sia consentito

al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di consultare i documenti, di partecipare, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 18. Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione designato dal Politecnico di Torino dura in carica tre esercizi e scade insieme agli altri Consiglieri alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica. Il Presidente è rieleggibile.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) ha la rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione;
 - c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) vigila sull'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) vigila che l'attività della Società sia conforme al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Articolo 19. Organo di controllo(Board of Auditors)

1. L'attività della Società è controllata da un Organo di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 2477 del Codice Civile.
2. L'Organo di controllo è composto da tre membri, tra cui il Presidente e due Sindaci effettivi nominati dall'Assemblea dei Soci. Devono essere nominati anche due Sindaci supplenti..

3. La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altro incarico sociale. I componenti dell'Organo di controllo dovranno rispettare i requisiti di cui all'art. 2397, II comma del Codice Civile.
4. I componenti dell'Organo di controllo durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
5. L'Organo di controllo controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti ed esercita la revisione legale dei conti della Società. Si esprime, altresì, con apposite relazioni da presentare all'Assemblea, sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo. I componenti dell'Organo di controllo possono partecipare all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
6. Le adunanze dell'Organo di controllo possono essere svolte anche per videoconferenza o audioconferenza con il rispetto delle medesime formalità previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20. Organi Operativi

1. Sono Organi Operativi della Società:
 - a. il Direttore Generale (Project Manager - Managing Director)
 - b. l'Ufficio per la Gestione del Progetto (Management Office)
 - c. il Responsabile Ricerca e Innovazione (Nodes Research and Innovation Manager)
- a. Il Direttore Generale (Project Manager - Managing Director) svolge tutte attività che gli sono attribuite dal Consiglio di Amministrazione (Executive Committee).

In particolare per la durata del Progetto di Ricerca il Direttore Generale (Project Manager - Managing Director) sarà incaricato dell'attuazione delle decisioni degli Organi Sociali e della Gestione Operativa dell'HUB, nell'ambito delle attribuzioni assegnate, ovverosia risorse umane, infrastrutture, programmi di formazione e di innovazione.

b. L'Ufficio per la Gestione del Progetto (Management Office) verrà nominato dal Direttore Generale (Project Manager - Managing Director) per tutta la Durata del Progetto di Ricerca.

L'Ufficio si occuperà di procedere al reclutamento del personale dell'Hub, reporting, distribuzione dei finanziamenti, Raccolta report, Evaluation&Monitoring e momenti di Research Sharing.

c. Il Responsabile Ricerca e Innovazione (Nodes Research and Innovation Manager) è nominato dal Consiglio di Amministrazione (Executive Committee) ed è il responsabile dell'aspetto scientifico del programma di ricerca e di innovazione previsto all'interno dell'ecosistema dei NODES.

Articolo 21. Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Per la durata del Programma di Ricerca il Direttore Generale ricopre la carica di Project Manager (Managing Director) della Società e avrà i compiti ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore Generale, inoltre, coordina e organizza tutte le attività operative e progettuali che il Consiglio di Amministrazione gli attribuisce, con l'obiettivo di renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi della Società.

Articolo 22. Altri Comitati

1. Sono Comitati Consultivi della Società:
 - a) Comitato Consultivo (Advisory Board): composto da rappresentanti di Regioni, Comuni, Camere di commercio e industria e policy makers dell'ambito dell'Ecosistema dell'Innovazione; esso fornisce pareri e effettua opportune verifiche al fine assicurare la conformità delle policies e prassi dell'Ecosistema con quelle regionali (in particolare sinergie con S3 e misure di sostegno), nazionali ed europee;

- b) Comitato per la Proprietà Intellettuale (IP Board) incaricato di fornire consulenza al Consiglio di Amministrazione (Executive Committee) e all'Assemblea dei Soci (Steering Committee) in materia di diritti di proprietà intellettuale e industriale e di fornire supporto ai partecipanti all'Ecosistema nella negoziazione dell'accesso alla PI di base, alle conoscenze e dati necessari per lo svolgimento delle attività;
 - c) ELSI (Ethical, Legal and Societal Issues) Board per tutte le questioni connesse alle tematiche etiche, sociali e legali.
2. La partecipazione ai Comitati è a titolo gratuito per gli esperti indicati dai Soci, salvo il rimborso delle spese. Eventuali esperti esterni saranno remunerati secondo gli specifici accordi assunti con la Società. La scelta dei componenti dei Comitati sarà effettuata in modo da evitare la sussistenza di potenziali conflitti di interessi. I compiti e le modalità di funzionamento dei Comitati sono definiti in appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23. Liquidazione e scioglimento

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge o per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
2. La Società non potrà comunque sciogliersi prima del termine di durata del Programma di Ricerca.
3. Qualora la Società venga posta in liquidazione, l'Assemblea dei Soci provvederà, determinandone le competenze, alla nomina di uno o più liquidatori che potranno definire tutti i rapporti sia con i terzi che con i Soci e delibererà su quant'altro richiesto dalla legge.
4. L'eventuale residuo attivo, risultante dalla liquidazione, disponibile dopo il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto a favore di organizzazioni o enti non lucrativi che abbiano finalità simili a quelli della Società, salvo diversa disposizione di legge.

Articolo 24. Norme di riferimento

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di società consortili, nonché del T.U. sulle società a partecipazione pubblica (D. Lgs n. 175/2016).

Articolo 25. Risoluzione delle controversie

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Torino. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto.